



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Lorenzo Maria Lico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3945 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa

da

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore avv. [REDACTED];

ATTRICE

Contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]),
contumace;

CONVENUTA

CONCLUSIONI:

PER PARTE ATTRICE, come da verbale di udienza del 16.10.2019;

OGGETTO: ALTRI CONTRATTI ATIPICI.



conclusioni.

All'udienza del 16.10.2019 parte opponente precisava le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.

L'eccezione di competenza deve ritenersi fondata.

La clausola arbitrale prevista dallo Statuto Sociale della società cooperativa opponente può, infatti, ritenersi applicabile alla controversia che qui occupa sulla base delle seguenti considerazioni.

L'art. 33 del predetto Statuto Sociale (cfr. doc. n. 2 prodotto dall'opponente) - adottato da [REDACTED] in data 11.01.2005 - rubricato "Arbitrato", dispone che: *"I soci sono tenuti a rimettere alle decisioni di un Arbitro Unico la soluzione di tutte le controversie che possono formare oggetto di compromesso ai sensi di legge, ad esclusione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, e che insorgano: a) sull'esecuzione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti interni, comprese quelle inerenti alla loro esistenza,*



validità, estinzione e risoluzione, nonché siano derivanti dalle modificazioni degli stessi, e b) delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, c) in dipendenza dei rapporti sociali, sia che riguardino la società e i soci, che i soci tra loro. La presente clausola compromissoria si applicherà, altresì, per tutte le controversie promosse verso la società da amministratori o da liquidatori, nonché da tutte le controversie promosse dal Consorzio verso amministratori e liquidatori. L'Arbitro Unico è nominato ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale, istituita presso la Camera di commercio Industria Artigianato di Modena, deciderà in via rituale e secondo diritto".

In primo luogo, si osservi come l'azione di recupero del credito oggetto del procedimento monitorio non rientri nell'alveo delle controversie per le quali la legge prevede l'intervento necessario del Pubblico Ministero.

In secondo luogo, si noti come, nell'arco temporale - anno 2017 - in cui venivano emesse le fatture azionate con il decreto ingiuntivo n. [REDACTED], [REDACTED] era "socio" nell'ambito della compagine sociale dell'opponente. Detta



circostanza trova riscontro nella pagina del Libro Soci versata in atti dall'opponente (cfr. doc. n. 1) - in cui si legge "Come da verbale del 10 giugno 2015, è stata accolta l'uscita dei soci [...] e l'ingresso a socio di " [REDACTED] " con sede in [REDACTED] ([REDACTED], c.f. [REDACTED]) [...]"- che attesta l'entrata di [REDACTED] nella compagine sociale. Inoltre, dalla mail inviata dal Presidente della società opposta all'opponente in data 27.11.2017 si evince come alla data indicata la società opposta fosse ancora socia de [REDACTED], attesa la comunicazione con cui il Presidente ha notiziato la cooperativa di voler rassegnare le proprie dimissioni alla luce dei contrasti ancora in essere fra le due società in ordine alla regolarizzazione dei rapporti di cui alle fatture oggetto di causa.

Pertanto, essendo pacifico che alla data dell'emissione delle predette fatture la società opposta fosse socia della cooperativa, ed essendo altresì pacifico che l'azione intentata in sede monitoria sia estranea alle materie in cui è richiesto l'intervento del Pubblico Ministero, si tratta di verificare se l'azione di condanna al



pagamento del corrispettivo per lavori eseguiti dall'opposta a favore dell'opponente rientri o meno in una delle ipotesi previste dalla clausola arbitrale.

Al quesito non può che darsi risposta positiva in considerazione di quanto segue.

La lettera a) di cui all'art. 33 dello Statuto prodotto in atti attribuisce, come visto, alla cognizione dell'Arbitro ogni controversia inerente l'esecuzione delle disposizioni contenute nello Statuto medesimo; la lett.c) del medesimo articolo fa poi riferimento a ogni rapporto sociale, sia fra i soci, sia fra soci e cooperativa.

Nel caso di specie, le fatture azionate in via monitoria rappresentano il corrispettivo che l'opponente avrebbe dovuto corrispondere all'opposta per i lavori di [REDACTED] eseguiti per suo conto da quest'ultima in seguito ad appalto lavori.

Lo stesso Statuto Sociale de [REDACTED] contempla, infatti - all'art. 4, rubricato "*Scopo e oggetto sociale*"- la possibilità di svolgere per conto dei soci determinate attività. Tra queste ultime, alla lett. a) del predetto art. 4, sono



elencate le "attività di pulizia, i lavori di facchinaggio in genere, carico e scarico e trasporto di qualsiasi merce" (cfr. doc. n. 2 prodotto dall'opponente).

Alla luce di quanto appena evidenziato, dunque, deve ritenersi che i lavori di [REDACTED] svolti da [REDACTED] per conto de [REDACTED] - per il cui pagamento venivano emesse le fatture oggetto del procedimento monitorio - attengano all'esecuzione delle disposizioni contenute nello Statuto Sociale, così come previsto all'art. 33 lett. a) dello stesso, che disciplina, appunto, "l'Arbitrato".

Ne deriva l'applicabilità, alla controversia in esame, della clausola compromissoria e, conseguentemente, la sussistenza della competenza in capo all'Arbitro Unico.

In tal senso - come già evidenziato dall'opponente - si è espressa altresì la Suprema Corte, asserendo che: "La clausola compromissoria contenuta nello Statuto consortile non va riferita alle sole controversie derivanti dal contratto sociale ma si estende anche a quelle relative all'assegnazione di lavori alle consorziate e alla successiva loro esecuzione, posto che



l'affidamento delle opere non assurge ad autonomo contratto a prestazioni corrispettive fra l'ente consortile e le imprese aderenti, configurandosi, piuttosto, quale mero atto esecutivo del predetto contratto sociale, mediante il quale l'ente ripartisce tra le consorziate i lavori assunti in appalto nei confronti di terzi" (cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 25054 del 23.10.2017).

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED] contro [REDACTED], disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- Dichiarà l'incompetenza del Tribunale di Rimini a favore dell'Arbitro Unico;
- Revoca il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] (R.G. n. [REDACTED]);
- Condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese di lite, determinate in euro 786,00 per



anticipazioni ed euro 3980,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.

Rimini, il 25 ottobre 2019.

Il Giudice
dott. Lorenzo Maria Lico
(atto sottoscritto digitalmente)

